**Autorità parentale congiunta – Informazioni per i genitori non uniti in matrimonio**

**1. Come possiamo ottenere l’autorità parentale congiunta?**

1. *Con una dichiarazione comune*

I genitori non uniti in matrimonio possono dichiarare che vogliono esercitare congiuntamente l’autorità parentale. La dichiarazione può essere fatta insieme all’atto di riconoscimento del figlio da parte del padre all’ufficio dello stato civile o rilasciata in un secondo momento all’APMA del domicilio del figlio. In questa dichiarazione scritta i genitori confermano di essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio e di essersi accordati in merito alla custodia, al diritto di visita o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento. La dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta deve essere sempre rilasciata da entrambi i genitori insieme, di norma di persona.

1. *Senza dichiarazione comune*

Se uno dei genitori non è disposto a rilasciare la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta, l’altro può rivolgersi all’APMA del domicilio del figlio, che decide in merito all’autorità parentale. Nel frattempo, l’autorità parentale spetta esclusivamente alla madre. Ciò significa che la madre può decidere da sola in merito a tutte le questioni che riguardano il figlio, ma deve informare il padre dei fatti rilevanti nella vita del figlio e consultarlo prima di prendere decisioni importanti. Il padre deve partecipare alla cura e all’educazione del figlio prendendosene cura e/o versando un contributo di mantenimento.

Il legislatore ha stabilito che l’autorità parentale congiunta sia la regola. Ciò significa che uno dei genitori può esserne privato solo in casi eccezionali e motivati (solo se il benessere del figlio è seriamente minacciato dall’esercizio in comune dell’autorità parentale). Una semplice lite o un certo disaccordo tra i genitori non sono motivi sufficienti. L’APMA decide se attribuire l’autorità parentale a entrambi i genitori tenendo conto del benessere del figlio e della situazione nel complesso.

**2. Quali sono i diritti e i doveri dei genitori con autorità parentale congiunta?**

I genitori hanno il diritto e il dovere di prendersi cura del figlio minorenne. Con l’autorità parentale congiunta i due genitori hanno sostanzialmente gli stessi diritti e doveri. I genitori devono prendere insieme le decisioni importanti, coinvolgendo il figlio in modo commisurato alla sua età. Si presuppone che i genitori abbiano sia la capacità sia la volontà di cooperare.

Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se si tratta di affari quotidiani o urgenti o se il dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole. Sono quotidiane le questioni strettamente connesse all’accudimento e al mantenimento usuali del figlio, ad esempio la partecipazione a una gita scolastica di un giorno, la cura di una normale influenza, la decisione sull’ora di andare a letto, ecc.

Le decisioni che riguardano invece il luogo di dimora (il luogo in cui il figlio vive abitualmente), la scelta del tipo di scuola, interventi medici di una certa importanza, la gestione della sostanza del figlio, ecc. non sono di ordine quotidiano e devono essere prese congiuntamente. I genitori devono essere in grado di trovare insieme soluzioni volte al benessere del figlio.

**3. Che cosa sono gli accrediti per compiti educativi?**

Con gli accrediti per compiti educativi si tiene conto, nel calcolo della rendita di vecchiaia, del reddito che viene eventualmente a mancare al genitore che si fa carico della cura del figlio. I genitori non uniti in matrimonio che istituiscono l’autorità parentale congiunta sulla base di una dichiarazione comune possono stabilire in una convenzione a chi vanno assegnati gli accrediti per compiti educativi o se vanno divisi. Nel caso in cui non si giunga a una convenzione entro tre mesi, l’APMA decide d’ufficio sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi. È opportuno che l’accredito per compiti educativi sia diviso per metà se i genitori partecipano in ugual misura alla cura del figlio. Questo disciplinamento entra in vigore il 1° gennaio 2015; fino al 31 dicembre 2014 gli accrediti per compiti educativi vengono divisi per metà se non convenuto diversamente dai genitori. I genitori devono conservare queste convenzioni in modo da poterle presentare all’insorgere di un caso di previdenza.

**4. Che cosa succede se, come genitori, non riusciamo a trovare un accordo?**

Lo scopo delle nuove disposizioni sull’autorità parentale non è che l’APMA sia disponibile a mediare tra i genitori che detengono l’autorità parentale congiunta o a conciliarli ogni qualvolta devono prendere una decisione, anche perché i genitori sono tenuti ad accordarsi in tempo utile per il bene del figlio. È consigliabile rivolgersi in primo luogo a un servizio di consulenza e, con il suo aiuto, trovare una soluzione consensuale.

È possibile ricorrere all’APMA se il benessere del figlio è seriamente minacciato dal disaccordo tra i genitori in merito a decisioni obbligatorie che i genitori con autorità parentale congiunta sono tenuti a prendere insieme. L’APMA può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni, o, se opportuno, prendere la decisione al posto dei genitori o ordinare altre misure di protezione del figlio.

**5. L’autorità parentale congiunta si ripercuote sul cognome del figlio?**

Se i genitori rilasciano la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiuntaall’ufficio dello stato civilecontestualmente al riconoscimento del figlio da parte del padre, essi possono, nello stesso momento, decidere il cognome del figlio, scegliendo tra il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.

Se i genitori rilasciano la dichiarazione concernente l’autorità parentale all’autorità di protezione dei minori in un secondo momento, entro un anno dalla sua istituzione possono dichiarare all’ufficio dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell’altro genitore. Questa dichiarazione vale per tutti i figli comuni.

**6. Che cosa succede se la nostra coppia si separa?**

La separazione di genitori non uniti in matrimonio non comporta alcuna modifica dell’autorità parentale congiunta vigente. Se i genitori hanno domicilio separato si consiglia di disciplinare il mantenimento e di accordarsi sulla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio. Il contributo di mantenimento deve essere commisurato al fabbisogno del figlio (alimenti, abbigliamento, assicurazioni, alloggio, cura, formazione scolastica e professionale, tempo libero, ecc.) così come al tenore di vita e alla capacità economica dei genitori. Per il bambino il disciplinamento diventa vincolante solo dopo l’approvazione dell’APMA o con una sentenza del giudice. Per redigere il contratto di mantenimento, i genitori possono rivolgersi a un servizio di consulenza.

**7. In qualità di padre o di madre, posso cambiare tranquillamente domicilio con mio figlio?**

Il genitore che cambia il proprio domicilio è tenuto a informare l’altro genitore.

Se i genitori hanno l’autorità parentale congiunta, il consenso dell’altro genitore è necessario se il nuovo luogo di dimora del figlio si trova all’**estero** oppure, nel caso di un trasloco in Svizzera, se la modifica ha **ripercussioni rilevanti** sull’esercizio dell’autorità parentale e sulle relazioni personali.

Anche in questo caso, i genitori che detengono l’autorità parentale congiunta sono incoraggiati a trovare innanzitutto una soluzione di comune accordo, coinvolgendo il figlio in modo commisurato alla sua età. I genitori devono formulare assieme soluzioni per il bene del figlio e ne rispondono insieme. In caso di mancato consenso è possibile ricorrere all’APMA, che disciplinerà la questione del trasferimento così come gli altri interessi del figlio in un procedimento che comporta spese. In questo procedimento i genitori possono essere esortati o anche obbligati a una mediazione.

**8. Che cosa succede se muore un genitore?**

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l’autorità parentale spetta al genitore superstite.

**Ulteriori informazioni:**

*(indirizzo dell’APMA o servizio di consulenza delegato)*